

Da: ict@aranagenzia.it  
Oggetto: AranSegnalazioni n. 14/2023  
Data: 20/07/2023 16:03:33

ITSET "M. CAPITOLO" - TURSI-  
**Prot. 0008712 del 21/07/2023**  
II-10 (Entrata)

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](#)

**aran** Agenzia per la Rappresentanza  
Negoziale delle Pubbliche  
Amministrazioni



## AranSegnalazioni

Newsletter n. 14 del 20/7/2023



**Attività istituzionale dell'Agenzia**

## **Attività negoziale**

### **Sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019-2021**

14 luglio 2023 - È stata firmata all'Aran l'ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. Dopo giornate di trattative serrate, Aran e organizzazioni sindacali hanno raggiunto un accordo che riguarda complessivamente 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e Afam (inclusi gli 850mila insegnanti), e 77.255 lavoratori dei settori università ed enti di ricerca (esclusi i docenti). Il contratto firmato oggi completa la sequenza contrattuale per i settori Istruzione e ricerca avviata con l'accordo economico sottoscritto nel dicembre 2022. Grazie alle risorse allocate dal governo e finalizzate dall'Aran, il contratto prevede aumenti salariali medi mensili di 124 euro per i docenti, di 96 per il personale Ata e di 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi. Anche per gli altri settori, sono stati implementati aumenti significativi. Un'altra novità di rilievo, estesa a tutti i settori, è l'introduzione e la regolamentazione del lavoro agile anche per questo comparto. Durante le trattative sono state riviste le disposizioni relative al personale scolastico, al personale amministrativo delle università e delle accademie e conservatori, mentre per il personale degli enti di ricerca è previsto un accordo integrativo. In particolare, per gli enti di ricerca, l'accordo prevede una successiva trattativa per la definizione dell'ordinamento professionale e per risolvere la questione delle risorse aggiuntive per gli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur). L'accordo raggiunto rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'istruzione e della ricerca, assicurando un riconoscimento adeguato ai dipendenti che operano in queste aree fondamentali per la crescita del Paese.

[Vai al documento](#)

## **Attività negoziale**

### **Sottoscritta l'Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Sanità - Sezione del personale del ruolo della Ricerca Sanitaria 2019/21**

Aran e Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto oggi 19 luglio 2023 alle ore 11.40 l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021.

La firma di tale ipotesi di CCNL costituisce un risultato importante poiché consente agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico ed agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali da un lato di proseguire sull'attuazione della riforma già prevista dall'art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) e dall'altro di avviare il percorso attuativo del D. Lgs. 23.12.2022, n. 200 che prevede, fra l'altro, la riduzione dei tempi per l'eventuale inquadramento di tale personale a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale secondo le modalità predefinite nel medesimo decreto.

Con il presente CCNL, nell'ambito del relativo ruolo istituito dalla legge citata, sono stati mantenuti i precedenti profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, e sono stati introdotti istituti contrattuali quali gli incarichi e, per il profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, i differenziali economici di professionalità.

Sono inoltre stati disciplinati alcuni aspetti del rapporto di lavoro del personale appartenente ai due profili sopra detti, tenendo conto delle sue specificità, quali ad esempio la tipologia e la costituzione del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro e la valutazione.

Per quanto attiene al trattamento economico, sono state definite, per ciascuno dei due profili, specifici percorsi di carriera attraverso l'istituto degli incarichi che responsabilizza maggiormente il personale nella ricerca, gestione, supervisione e governo di tutti gli aspetti della ricerca stessa, ivi compresi gli aspetti economico-finanziari; in prima applicazione, per il ricercatore sanitario, le fasce economiche già maturate sono trasposte in incarico. Per il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, le fasce economiche sono mantenute a titolo di differenziale economico di professionalità i differenziali economici di professionalità per seguire poi la dinamica di quanto già delineato per il comparto sanità. È stata infine introdotta una ulteriore innovazione prevedendo un limite finanziario per l'erogazione di alcuni istituti economici.

L'ipotesi è stata firmata da tutte le organizzazioni e confederazioni sindacali ammesse alle trattative.

[Vai al documento](#)

## **Comunicato congiunto Aran - Ministero dell'Interno**

### **Modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno all'Aran per l'anno 2023 (D.M. 27 novembre 2013)**

Il presente comunicato viene diramato congiuntamente dall'Aran e dal Ministero dell'Interno in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all'Aran per l'attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Al riguardo, si fa presente che il contributo annuale per l'anno 2023 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno, sarà richiesto direttamente dall'ARAN ai singoli Enti con un **avviso di pagamento "PagoPA"** spedito dall'indirizzo pec [serviziopa@pec.infogroup.it](mailto:serviziopa@pec.infogroup.it) alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 5385 del 12/07/2023 (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento).

Per una fattiva collaborazione istituzionale, si chiede, pertanto, di provvedere al pagamento del contributo dovuto alla scrivente Agenzia per l'anno 2023 **esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA**.

Si segnala, inoltre, che, eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell'importo del contributo dovuto - pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2021 (dato estratto dall'ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) - potranno essere richiesti direttamente a questa Agenzia al seguente indirizzo di posta elettronica: [riscossionecontributi@aranagenzia.it](mailto:riscossionecontributi@aranagenzia.it)

[Vai al documento](#)



## Sezione Giuridica

### **Corte Costituzionale**

#### **Sentenza n. 130 del 23/6/2023**

#### **Impiego pubblico - corresponsione trattamenti di fine servizio - incostituzionalità differimento**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento fra TFR e TFS sollevata dal TAR Lazio da un Dirigente della Polizia che ha chiesto il riconoscimento del TFS senza dilazioni e rateizzazioni, ritenendo che il pagamento rateale possa ledere l'art. 36 della Costituzione. Con la pronuncia in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, poiché in contrasto con il principio della giusta retribuzione. Il principio della giusta retribuzione, infatti, "si sostanzia non solamente nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione". La Corte però riconosce di non potere **"allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore"**, aggiungendo poi che il legislatore dovrebbe formulare "una soluzione che, in ossequio ai richiamati **principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità**, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri". Spetterà al legislatore individuare "i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria".

[Vai al documento](#)

## **Corte di Cassazione**

### **Sez. lavoro - ordinanza n. 17643 del 20/6/2023**

#### **Impiego pubblico - regioni e enti locali - rispetto vincoli finanziari - contrattazione collettiva integrativa - salario accessorio indebitamente percepito - accoglimento ricorso**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione, si è pronunciata in merito all'obbligo di restituzione della retribuzione di risultato corrisposta ad un dirigente comunale e indebitamente percepita per violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione decentrata, con riferimento all'art. 4, comma 1, del d.l. 16/2014 convertito in legge 68/2014. La Suprema Corte enuncia così il principio di diritto in base al quale non vi è una deroga all'art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), con la conseguenza che la P.A. può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4, comma 1, recuperare, ai sensi del medesimo art. 2033 c.c., le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite, non facendo venir meno la possibilità per il Comune di agire direttamente nei confronti del personale percettore degli importi non dovuti. La norma così modificata prevede un sistema di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all'interno della stessa pubblica amministrazione.

[Vai al documento](#)

## **Corte dei conti**

### **Sezione controllo Lombardia - parere n. 151 del 5/7/2023**

#### **Enti locali - Posizioni organizzative - Tetto di spesa - Articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 - Spesa sostenuta nel 2016 - Calcolo del limite al salario accessorio in presenza di posizioni organizzative in convenzione tra Enti**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con la deliberazione n. 151/2023, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, esprime il proprio parere in merito alle modalità di calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell'ambito di convenzioni tra più Amministrazioni per la gestione associata dei servizi. Il Comune istante rappresentava che come tetto di spesa per il salario accessorio delle posizioni organizzative considerava la sola quota a proprio carico, ma che a seguito all'introduzione dell'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 doveva considerare un tetto di spesa che non consentiva di conferire nuove posizioni organizzative, e nemmeno di finanziare le attuali e chiedeva ai giudici contabili la possibilità di utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, del D.Lgs. 75/2017, la spesa sostenuta nel 2016 senza tenere conto delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli enti convenzionati. La Corte ha chiarito che il limite di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l'introduzione dell'art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d.l. n. 34 del 2019 il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell'Amministrazione e che ai fini della quantificazione dell'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale si rende necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento. Per gli enti che si "associano" mediante convenzione per l'utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l'onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale. Operando, invece, nel senso prospettato dal Comune istante, consentendo, cioè, il cumulo di importi che per l'ente interessato non configurano una spesa bensì un'entrata, si consentirebbe un innalzamento fittizio del limite riferito all'entità del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell'onere del tetto di spesa tra i diversi enti partecipanti.

[Vai al documento](#)

---



## Sezione Economica

### ***Corte dei conti***

#### **Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La [Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2022](#) della Corte dei conti espone i risultati conseguiti con l'impiego delle risorse del bilancio dello Stato tenendo conto degli esiti derivanti dall'intero ciclo dei controlli e, quindi, anche di quelli del controllo di legittimità e del controllo sulla gestione. Come di consueto, la Relazione dà conto del contesto macroeconomico di riferimento ed esprime valutazioni d'insieme sulle politiche in materia di entrata e di spesa. Proceede poi all'esame delle migliori pratiche e delle criticità che emergono dall'analisi dei risultati della gestione delle Amministrazioni sotto il profilo dell'effettivo conseguimento degli obiettivi assegnati con riferimento alle "missioni" e ai "programmi", in cui si articola il bilancio dello Stato. La Relazione si articola in tre volumi: il primo dedicato a "I conti dello Stato e le politiche di bilancio", il secondo a "La gestione del bilancio dello Stato 2022 per Amministrazione" e il terzo all'"Attendibilità delle scritture contabili". Per quanto di nostro interesse, si segnala la sezione L'organizzazione e il personale (Volume I Tomo II - pagg. 45 e segg.) ed in particolare il capitolo 5 "Il personale delle pubbliche amministrazioni" (pagg. 64 e segg.) in cui la Corte evidenzia come gli obiettivi fondamentali sono la semplificazione dell'azione amministrativa e delle sue procedure e l'aumento del numero e l'innalzamento delle competenze dei pubblici dipendenti. L'analisi si concentra sulla spesa per redditi da lavoro dipendente nella contabilità nazionale e nel bilancio dello Stato e sulla consistenza, composizione e costo del personale desunti dai dati di conto annuale RGS.

[Vai al documento](#)

### **Senato della Repubblica - Servizio Bilancio**

#### **Notiziario economico-finanziario - giugno 2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni

internazionali. **In questo numero si segnalano, fra gli altri:** [Corte Costituzionale La sentenza n. 130/23](#), pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma sul differimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici e della norma che prevede, a partire dal termine dilatorio medesimo, il riconoscimento secondo modalità rateali dei trattamenti in oggetto che superino un determinato importo, riconosce, la fondatezza delle questioni poste dall'ordinanza di rimessione, concludendo, tuttavia, che la ridefinizione delle norme - e in particolare del termine dilatorio di differimento (per i trattamenti spettanti nelle fattispecie suddette) - deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione. - Banca d'Italia "[Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute](#)" - OECD [Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1](#).

[Vai al documento](#)

## **ISTAT**

### **Rapporto annuale 2023 - La situazione del Paese**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

ISTAT ha pubblicato la trentunesima edizione del [Rapporto annuale dell'Istat](#), che fornisce un'ampia base informativa e di analisi sulla situazione del Paese, in un quadro caratterizzato da notevoli opportunità, come quelle offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma anche da nuovi elementi di crisi e incertezza. Il Rapporto adotta quest'anno una prospettiva di medio-lungo periodo, raccontando le trasformazioni demografiche, sociali, economiche e ambientali che hanno caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni. La consapevolezza delle interconnessioni tra questi aspetti, che incidono sul tessuto produttivo e sociale con modalità e velocità differenti, è necessaria non solo per misurarsi con la complessità del presente, ma anche per garantire l'avvio di una fase di sviluppo più equilibrato, sostenibile e inclusivo. La versione on line offre anche un [set di grafici interattivi](#) organizzati per capitolo e una sezione di [cartografia interattiva](#) che rappresenta sul territorio i dati di alcuni temi del Rapporto, anche con confronti temporali.

[Vai al documento](#)

## **ISTAT**

### **Prezzi al consumo - giugno 2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di giugno 2023, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una variazione nulla su base mensile e un aumento del 6,4% su base annua, da +7,6% nel mese precedente. La decelerazione del tasso di inflazione si deve ancora, in prima battuta, al rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +20,3% a +8,4%) e, in misura minore, degli Alimentari lavorati (da +13,2% a +11,5%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +5,6% a +4,7%) e dalla flessione più marcata degli Energetici regolamentati (da -28,5% a -29,0%). Per contro, un sostegno alla dinamica dell'indice generale deriva dai rialzi dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +8,8% a +9,4%). L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ulteriormente (da +6,0% a +5,6%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +6,2% registrato a maggio a +5,8%). Si attenua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +9,3% a +7,5%) e, in misura minore, quella dei servizi (da +4,6% a +4,5%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -3,0 punti percentuali, da -4,7 di maggio. L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,6% per l'indice generale e a +4,9% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e del 6,7% su base annua (in netta decelerazione da +8,0% di maggio). Nel secondo trimestre 2023 l'impatto dell'inflazione, misurata dall'IPCA, è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa rispetto a quelle con livelli di spesa più elevati (+9,4% e +7,1% rispettivamente). Tuttavia, rispetto al trimestre precedente, il rallentamento dell'inflazione è più marcato per il primo dei due gruppi.

[Vai al documento](#)

---



## Osservatorio Internazionale

### OCSE

#### Employment Outlook 2023

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

L'OCSE ha pubblicato l'edizione annuale dell'[Employment Outlook 2023](#). La ripresa del mercato del lavoro dopo il COVID 19 è stata forte, ma ha perso slancio tra 2022 e inizio 2023 in un generale contesto di rallentamento economico. A maggio 2023, il tasso di disoccupazione OCSE era sceso al 4,8%, un livello che non si vedeva da decenni, mentre il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 7,6%, due punti percentuali in meno rispetto a prima del COVID-19, ma ancora significativamente sopra la media OCSE del 4,8%. Anche l'occupazione totale è aumentata nell'ultimo anno, con un incremento dell'1,7% a maggio 2023 rispetto a maggio 2022. Tuttavia, il tasso di occupazione italiano rimane ben al di sotto della media OCSE (61% contro 69,9% nel 1° trimestre 2023). Secondo le proiezioni dell'Employment Outlook, nei prossimi due anni il mercato del lavoro rimarrà sostanzialmente stabile, con una crescita dell'occupazione totale inferiore all'1% sia nel 2023 che nel 2024. Le politiche attive del mercato del lavoro sono un pilastro fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se l'obiettivo iniziale di persone in cerca di lavoro da prendere in carico è stato raggiunto, è ora essenziale garantire un sostegno effettivo ed adeguato in tutte le regioni e rafforzare la verifica dei percorsi formativi adeguati. **Per quanto riguarda i salari**, l'Italia sperimenta un calo dei salari reali maggiore rispetto ad altre nazioni, come rivelato dall'Employment Outlook. Sebbene il mercato del lavoro italiano stia migliorando in termini di partecipazione, rimane ancora distante dalle medie OCSE, registrando tra l'altro uno dei tassi di sottoccupazione più elevati. Il recente aumento dell'inflazione, innescato in parte dall'aggressione russa all'Ucraina, non ha trovato corrispondenza in un aumento dei salari nominali. Di conseguenza, i salari reali sono diminuiti in quasi tutti i paesi OCSE, con un declino più marcato in Italia. Alla fine del 2022, i salari reali italiani erano diminuiti del 7,5% rispetto al periodo pre-pandemico, contro una media OCSE del 2,2%. Il calo del 7,5% riguarda tutti i salari, contrattati e non. Ma OCSE fornisce anche informazioni più precise sulle retribuzioni negoziate. In Italia, i salari fissati dai contratti collettivi sono diminuiti in termini reali di oltre il 6% nel 2022. Altri paesi come la Francia, la Germania, la Spagna e gli Stati Uniti hanno invece registrato decrementi meno significativi o addirittura un aumento. Non sembra che questa tendenza si stia invertendo. Le proiezioni OCSE prevedono che in Italia i salari nominali aumenteranno del 3,7% nel 2023 e del 3,5% nel 2024, mentre l'inflazione dovrebbe raggiungere il 6,4% nel 2023 e il 3% nel 2024.

[Vai al documento](#)

Per iscriversi a questa newsletter clicca [QUI](#)  
Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca [QUI](#)



modello ARAN 1 2015 8

Email inviata con 

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)